

## **TI\_GERICHTE 32.2008.98 vom 15. April 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-04-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2008.98](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2008.98)

FR: TI\_GERICHTE 32.2008.98 du 15 avril 2008

IT: TI\_GERICHTE 32.2008.98 del 15 aprile 2008

### **Regeste**

Revisione. Viste le risultanze mediche che attestano un miglioramento dello stato valetudinario e considerato il grado d'invalidità a ragione l'Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita. Trasmissione atti all'Ufficio AI per pronunciarsi sul diritto a una riformazione professionale

### **Erwägungen**

#### **E. 45**

consid. 6.2; dell'8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007). 2.11.3. U tilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che consideri la sua formazione e che più le si avvicini (attestato di maturità del liceo cantonale di \_\_\_\_\_ e diploma in Graphic Design dell' \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_; doc. AI 73/13 e 73/12) avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido pari a fr. 77'996,20 (Tabella TA1 2006, pto. 70-74 “informatica; R-S e altre att. professionali”, livello di qualifica 3, fr. 6'020.-- riportati su 41.7 ore [ cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2009, pag. 98 ) moltiplicati per 12 [ ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a], aggiornati al 2007 [moltiplicando per 2175 e dividendo per 2140; cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 3-2009, pag. 99] e moltiplicati per 1,9% [ pari alla variazione percentuale dei salari in termini nominali riscontrata nei primi tre trimestri del 2008] ). Se invece si volesse tenere conto del reddito ipotetico in una attività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 3, il reddito annuo ipotetico da invalido ammonterebbe a fr. 72'658,25 (fr. 5'608.-- riportati su 41.7 ore [ cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2009, pag. 98 ) moltiplicati per 12 [ ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a], aggiornati al 2007 [moltiplicando per 2175 e dividendo per 2140; cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 3-2009, pag. 99] e moltiplicati per 1,9% [ pari alla variazione percentuale dei salari in termini nominali riscontrata nei primi tre trimestri del 2008] ). L'assicurato, quale impiegato di banca presso il suo ultimo datore di lavoro, avrebbe potuto ipoteticamente guadagnare nel 2008 fr. 64'005.68 (cfr. consid. 2.11.1). Tale reddito si situa, per ragioni estranee all'invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente (cioè fr. 68'073.88; Tabella TA1 2006, p.to 67 “Serv, ausiliari attività finanziarie e assicuraz.”, livello di qualifica 4: fr. 5'256.-- riportato su 41.7 ore/settimana x 12 mesi, moltiplicato per la variazione percentuale dei salari dell'1.6% nell'anno 2007 [tabella B10.2 pubblicata in La vie économique 3-2009, pag. 99] e per 1,9% [ pari alla variazione percentuale dei salari in termini nominali riscontrata nei primi tre trimestri del 2008] ). Sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008

sopra menzionata (cfr. consid. 2.11.2), della stessa percentuale, ossia del 5,98% (fr. 68'073.88 contro fr. 64'005.68). L'importo da considerare sarebbe pertanto, nell'ipotesi di un reddito ipotetico da invalido di fr. 77'996,20, di fr. 73'332.02 (fr. 77'996,20 ridotti del 5.98%) e, nell'ipotesi invece di un reddito ipotetico da invalido di fr. 72'658,25, di fr. 68'313,28 (fr. 72'658,25 ridotti del 5.98%) Vista la capacità lavorativa del 75% in un'attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti – richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friburgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – e applicata la riduzione riconosciuta dalla consulente in integrazione professionale del 15% – “(...) riduzione del 5% per attività leggera e 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (VI/2, la tabella allestita il 23 giugno 2008) –, il reddito statistico da invalido corrisponde, infine, nelle rispettive varianti a fr. 46'749.16 (fr. 73'332.02 x 75% ridotti del 15% = fr. 46'749.16) e a fr. 43'549.71 (fr. 68'313,28 x 75% ridotti del 15% = fr. 46'319.63). Quanto alla riduzione del 15% il TCA si limita qui ad osservare che la stessa tiene adeguatamente conto del fatto che l'assicurato, a dipendenza del danno alla salute, è stato giudicato in grado di esercitare un'attività sostitutiva, ma nella misura del 75%. Pertanto, a prescindere dal fatto che per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 75, consid. 5b/dd e 6, pag. 80-81), la riduzione del 15% tiene conto sia del fatto che lavorando a tempo parziale (75%, cfr. consid. 2.10) l'interessato può percepire un salario inferiore rispetto ad una persona impiegata al 100% che degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute. 2.11.4. In simili circostanze, ritenuti i redditi da valido (anno 2008) di fr. 64'005.68 e da invalido, nelle rispettive varianti considerate, di fr. 46'749.16 e di fr. 43'549.71, il grado d'invalidità deve essere cifrato al 27% ([ 64'005.68 – 46'749.16 ] : 64'005.68 x 100 = 26.96% arrotondato al 27% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) rispettivamente al 32% ([ 64'005.68 – 43'549.71 ] : 64'005.68 x 100 = 31.95% arrotondato al 32% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2). Di conseguenza, a ragione l'Ufficio AI ha soppresso, in via di revisione, il diritto alla mezza rendita riconosciuta all'assicurato con la decisione 21 novembre 2003 (cfr. consid. 2.5 e 2.7). Per contro, ritenuti i gradi d'invalidità del 27% rispettivamente del 32% e considerato che gli stessi, in entrambe le varianti, sarebbero superiori al 20% anche se non si volesse apportare ai redditi da invalido considerati la riduzione del 5,98% in quanto troppo esigua (cfr. consid. 2.11.2), gli atti vanno trasmessi all'Ufficio AI affinché si pronunci sul diritto ad una riforma professionale (cfr. consid. 2.4). 2.12. In simili circostanze, visto quanto precede, la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto. 2.13. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.